

Prestazioni FCM

Domande e risposte (FAQ)

Dal 1° gennaio 2026, i datori di lavoro che sono soci dell'ASIPG e che regolano i loro conti attraverso il Fondo di compensazione della Confederazione svizzera del commercio e dell'industria (AK 105) riceveranno ora un'indennità dal FCM ASIPG in caso di maternità di una dipendente, che corrisponde a un totale di 10 settimane di congedo di maternità. In questo contesto, le domande e le risposte più importanti sul tema del FCM sono riportate di seguito.

1. Che cosa è il FCM?

L'ASIPG ha introdotto il **Fondo di compensazione militare (FCM)** per i suoi soci già nel 1973. All'epoca, l'obiettivo era quello di finanziare la **differenza tra l'indennità federale di perdita di guadagno (IPG) e il salario concordato nel CCL (continuazione del salario)** durante i periodi di servizio militare, servizio civile e servizio di protezione e, in seguito, anche durante il congedo di maternità. Inoltre, il FCM si è fatto carico della continuazione del pagamento del salario (salario supplementare) in caso di decesso di un dipendente (art. 338 CO).

Nel frattempo, i benefici per i soci dell'ASIPG sono stati ulteriormente ampliati. Il Fondo di compensazione militare (FCM) copre la differenza del 20% rispetto all'indennità EO dell'80% per i suoi soci durante il congedo di paternità (o il congedo dell'altro genitore), in modo che il datore di lavoro

possa pagare al dipendente l'intero stipendio dovuto ai sensi del CCL durante il congedo di paternità senza dover sostenere la suddetta differenza. Inoltre, il FCM offre ai datori di lavoro un sostegno finanziario molto generoso in caso di maternità di una dipendente.

La Cassa di compensazione militare ASIPG (FCM) attutisce così le conseguenze finanziarie per le aziende in caso di perdita di guadagno dovuta a maternità o paternità, servizio militare, civile o di protezione civile e anche in caso di decesso (riduzione del rischio finanziario per i datori di lavoro).

2. Chi ha diritto alle prestazioni FCM?

Il FCM integra l'indennizzo legale per la perdita di guadagno (EO) per le **aziende che sono soci dell'ASIPG e sono affiliate al Fondo di compensazione del commercio e dell'industria svizzeri (AK105)**. Questi datori di lavoro versano i contributi al FCM. Il contributo del datore di lavoro è pari allo 0,35% e viene prelevato annualmente sui salari soggetti ai contributi AVS da parte del fondo di compensazione attuativo.

Di conseguenza, va notato che **solo i soci che regolano i loro conti attraverso il Fondo di compensazione del commercio e dell'industria svizzeri (AK 105)** hanno diritto alle prestazioni del Fondo di compensazione militare (FCM) (**pagamento dei contributi FCM da parte dei datori di lavoro**).

3. Quali sono i servizi offerti da FCM?

- Il FCM copre la differenza tra l'indennità prevista dalla legge per le PO e la continuazione del pagamento dei salari dovuti secondo il CCL per il settore della pittura e della gessatura in caso di **servizio militare, civile e di protezione**, nonché per i giorni di reclutamento (cfr. art. 16 CCL).
- Il FCM copre la differenza tra l'indennità prevista dalla legge per le PO e l'intera retribuzione dovuta per il **congedo di paternità (o per il congedo dell'altro genitore)** in conformità al CCL per il settore della pittura e della gessatura (cfr. art. 11 del CCL).
- In caso di **decesso di un dipendente**, il FCM è tenuto a versare l'intero importo del salario dovuto per legge ai sensi dell'art. 338 del Codice delle obbligazioni svizzero (cfr. art. 17 CEA). In caso di decesso di un dipendente, il datore di lavoro è tenuto a versare lo stipendio per un ulteriore mese o, dopo cinque anni di servizio, per altri due mesi, calcolati a partire dalla data del decesso. Questo vale se il dipendente lascia un coniuge, un partner registrato o figli minorenni o, in assenza di tali eredi, altre persone a cui il dipendente ha adempiuto all'obbligo di mantenimento.
- In caso di **maternità**, il FCM versa al datore di lavoro un'indennità corrispondente a un totale di 10 settimane (ossia, nello specifico, l'80% dell'importo dello stipendio corrispondente a 10 settimane lavorative). Questo va distinto dall'indennità prevista dalla legge per il congedo di maternità (si veda anche l'art. 15.3 del CCL).

4. Come si finanzia il FCM?

I datori di lavoro versano un **contributo di solidarietà annuale pari allo 0,35% della busta paga AVS**, soggetto a contributi al FCM.

Cosa significa solidarietà? I datori di lavoro che in un anno solare hanno più contributi che prestazioni beneficiano del cosiddetto **sistema di rimborso FCM** e ricevono un rimborso alla fine dell'anno solare. Il rimborso viene assegnato ai singoli soci dell'ASIPG in proporzione alle differenze tra contributi e prestazioni e viene effettuato dalla cassa di compensazione di attuazione. Il diritto al rimborso viene verificato automaticamente ogni anno dall'organizzazione esecutiva e non deve essere richiesto separatamente.

5. In qualità di datore di lavoro idoneo, come devo procedere per ricevere i benefici FCM?

In linea di principio, le prestazioni del FCM integrano quelle del regime legale di compensazione del reddito (EO) (ad eccezione della retribuzione integrativa in caso di decesso).

Le prestazioni integrative del FCM vengono richieste **automaticamente** all'ente attuatore (cassa di compensazione) al momento della presentazione della domanda di PO o della domanda di indennità di maternità o paternità (o di indennità per l'altro genitore) (per la domanda di PO AK105, vedere i seguenti link al sito web: [indennità di perdita di guadagno](#), [indennità di maternità e indennità di paternità](#)).

La prosecuzione del pagamento dello stipendio in caso di decesso deve essere richiesta per iscritto all'organizzazione esecutiva (cassa di compensazione). La richiesta deve essere accompagnata da un certificato di morte e dai dati dei superstiti aventi

diritto, dalla durata del rapporto di lavoro e dall'ultima retribuzione mensile o oraria (si veda il seguente link al sito web: [AK105](#)).

6. Ai sensi dell'art. 15.3 del CCL, la lavoratrice ha generalmente diritto a 16 settimane di congedo di maternità (2 settimane prima della data prevista del parto e 14 settimane dopo il parto). Il congedo di maternità della dipendente è prolungato di 10 settimane a causa dell'indennità FCM?

No, la lavoratrice non ha diritto al prolungamento del congedo di maternità oltre le **16 settimane di congedo** (2 settimane prima della data del parto e 14 settimane dopo il parto) previste dal CCL e che devono essere indennizzate dal datore di lavoro.

Il diritto all'indennità FCM per 10 settimane è un **diritto esclusivo del datore di lavoro** in caso di maternità di una dipendente e non costituisce alcun diritto della dipendente a un ulteriore congedo di maternità.

7. Il dipendente ha diritto al pagamento dell'indennità FCM di 10 settimane in caso di maternità?

No, la dipendente **non ha diritto al pagamento dell'indennità FCM**. Pertanto, l'importo non deve essere inoltrato alla dipendente. In caso di maternità, la dipendente ha diritto a 16 settimane di congedo di maternità (due settimane prima della data prevista del parto e 14 settimane dopo il parto), che saranno retribuite con un importo pari all'80% della retribuzione precedente.

8. Qual è la differenza tra il congedo di maternità, la continuazione del pagamento dello stipendio durante la mater-

nità secondo il CCL, l'indennità EO durante la maternità e l'indennità FCM durante la maternità?

Congedo di maternità

Ai sensi dell'art. 329f CO, la lavoratrice ha diritto a un congedo di maternità di 14 settimane dopo il parto.

Secondo il CCL per il settore della pittura e della gessatura, il datore di lavoro deve concedere alla dipendente interessata **16 settimane di congedo di maternità (2 settimane prima del parto e 14 settimane dopo il parto)** (art. 15.3 CCL).

Continuazione del pagamento dello stipendio durante la maternità in conformità con il CCL.

Queste 16 settimane di congedo per maternità devono essere compensate dal datore di lavoro - come già stabilito nella precedente sezione 7 - **con il pagamento continuato dell'80% del salario precedente** (art. 15.3 CCNL).

Indennità di maternità EO

In caso di maternità, **14 settimane** (equivalenti a 98 indennità giornaliere) di **congedo di maternità all'80% del reddito medio percepito prima del parto**, ma al massimo 220.00 franchi al giorno, sono pagate dal fondo di compensazione del regime legale di compensazione del reddito (art. 16e f. LIP). La lavoratrice ha diritto a questa prestazione (art. 16b LIPG). Tuttavia, a causa dell'obbligo del datore di lavoro di continuare a pagare il salario ai sensi dell'art. 15.3 del CCL (16 settimane 80% del salario precedente), come menzionato in precedenza, questa sostituzione del salario in caso di maternità (**prestazioni EO; indennità di maternità**) deve essere compensata con l'obbligo del datore di lavoro di continuare a pagare il salario o **ricade sul datore di lavoro** (art. 15.3 del CCL).

Compenso FCM per la maternità

Dal 1° gennaio 2026, il FCM **paga al datore di lavoro un indennizzo equivalente a un totale di 10 settimane** (indennizzo FCM; 80% del reddito medio da lavoro prima della nascita per 10 settimane). In precedenza (dal 1° gennaio 2023), il FCM pagava un risarcimento equivalente a 6 settimane. Dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2022, la FCM ha corrisposto un indennizzo pari a 2 settimane.

Il datore di lavoro è comunque tenuto a indennizzare la dipendente per 16 settimane di congedo di maternità in conformità al CCL per il settore della pittura e della gessatura (per 2 settimane prima della data del parto e 14 settimane dopo il parto). L'indennità versata dal FCM ASIPG al datore di lavoro non comporta un prolungamento del congedo di maternità previsto dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, come già indicato nella Sezione 6.

9. Qual è lo scopo della compensazione aggiuntiva del FCM per la maternità?

Per quanto riguarda l'indennità aggiuntiva del FCM ASIPG, in vigore dal 1° gennaio 2026, pari a ulteriori 4 settimane (per un totale di 10 settimane; 2 settimane di indennità per il congedo di maternità prima della data prevista del parto) è un diritto per i datori di lavoro **che hanno versato i contributi FCM in caso di maternità**.

È destinato a **fornire una compensazione economica per la perdita di ore di lavoro dovuta alla gravidanza e al congedo di maternità**.

L'indennità FCM di 10 settimane è una prestazione aggiuntiva a favore del datore di lavoro che versa i contributi e copre in particolare il congedo di maternità di due settimane prima del parto e l'eventuale

perdita di ore di lavoro dovuta a un'eventuale incapacità lavorativa precoce durante la gravidanza o a un eventuale divieto di lavoro.

Lo scopo dell'indennizzo risiede in particolare nella promozione associata delle donne nel settore della pittura e della gessatura.

10. Quando il datore di lavoro ha diritto all'indennità FCM per la maternità e cosa si applica a questo proposito se la dipendente ha ricevuto indennità giornaliera di malattia a causa dell'incapacità lavorativa prima del parto (diritto all'indennità giornaliera di malattia)?

Il datore di lavoro ha diritto all'indennità FCM se **la dipendente è impiegato nella sua azienda fino al parto**.

Il pagamento viene effettuato **indipendentemente dal fatto che vi sia o meno il diritto all'indennità giornaliera di malattia**. Di conseguenza, l'indennità FCM deve essere versata al datore di lavoro anche in caso di diritto all'indennità giornaliera di malattia e non deve essere inoltrata al lavoratore nemmeno in questo caso.

Il diritto all'indennità giornaliera di malattia deve essere esaminato dall'assicurazione collettiva di indennità giornaliera di malattia sulla base del contratto di assicurazione stipulato tra il datore di lavoro e l'assicurazione di indennità giornaliera di malattia. In particolare, per quanto riguarda il diritto alle indennità giornaliere di malattia, sono determinanti le Condizioni generali di assicurazione (CGA) applicabili in base al contratto di assicurazione.

11. In che modo il fondo di risarcimento AK105 calcola il risarcimento FCM per la maternità e in quale momento questo risarcimento FCM viene riconosciuto dal fondo di risarcimento AK105?

Le regole di calcolo e di arrotondamento del reddito e della tariffa giornaliera sono analoghe a quelle previste dalla legge per le indennità delle PO.

L'indennità FCM viene aggiunta all'indennità di maternità (EO) prevista dalla legge

solo per motivi tecnici. Di conseguenza, un rapporto di lavoro che viene interrotto in un momento successivo al parto non viene prolungato dal ricevimento dell'indennità FCM.